



COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 07/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'anno duemilaventi, addì sette, del mese di Maggio alle ore 19:40, nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza DI GIACINTO PIERLUIGI, nella qualità di Presidente

Proceduto all'appello nominale, risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
FRATTAROLI ALESSANDRO	SI
DI GIACINTO PIERLUIGI	SI
RANALLI ROBERTO	SI
DI DOMENICANTONIO SCARCAMAZZA ANGELO	SI
SPERANDIO FRANCA	SI
TIMPERI MATTIA	SI
TROSINI MAGISTE	SI
DI PANFILO LAURENT	SI
PAOLINI PAOLO	SI
VARANI MASSIMO	SI
RUGGIERI FRANCESCO	--

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma4, lettera a, il Segretario Comunale Dott. BERARDINELLI ANDREA.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Relazione il Vice Sindaco Di Filippo Ercole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce testualmente che:

“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”

Richiamato altresì l'articolo 52, comma 1, del medesimo decreto legislativo, il quale attribuisce ai comuni ed alle province la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, “salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”, disponendo altresì che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Considerato che l'amministrazione comunale ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà secondo le disposizioni e i criteri dettagliatamente specificati nel sopra citato art 63 comma2;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno del 13/12/2019 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie Generale 295 del 17/12/2019) con cui viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 degli enti locali al 31/03/2020;

Dato atto che il canone in oggetto, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 68 in data 10 marzo 2008, ha natura patrimoniale e non tributaria e pertanto:

- le relative controversie sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario;
- il comune incontra gli unici limiti previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 446/1997, non trovando applicazione per il canone tutte le disposizioni in materia di entrate tributarie;

Valutato che l'assoggettamento delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche al pagamento di un canone in luogo della tassa presenta indubbi vantaggi sotto il profilo applicativo, in quanto:

- attribuisce al comune maggiore flessibilità in ordine all'individuazione delle fattispecie esenti, dell'articolazione tariffaria per tipologia di occupazione, ecc., consentendo dunque di strutturare l'applicazione del canone secondo gli obiettivi e le esigenze dell'amministrazione e le caratteristiche del territorio;
- semplifica gli adempimenti dei contribuenti, che non saranno più sottoposti all'obbligo di denuncia per il pagamento della tassa, essendo sufficiente ai fini del canone il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione;

Rilevato che si rende necessario approvare un Nuovo Regolamento più appropriato alle nuove disposizioni in materia;

Visto in proposito lo schema di regolamento predisposto dal Responsabile del servizio finanziario, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Riscontrato che il suddetto regolamento è conforme agli obiettivi ed agli indirizzi di questa amministrazione;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446;

Visto il vigente Regolamento delle entrate comunali;

con votazione che ha avuto il seguente risultato:

favorevoli 8

contrari 0

astenuti 2 (Paolini, Varani)

Esito proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato "Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche", adottato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 29 articoli;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, al Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del sito <http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/>, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/97;
- 4) di pubblicare l'avvenuta approvazione del presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune;
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio stante l'urgenza di provvedere

Con separata votazione che ha avuto il seguente risultato:

favorevoli 8

contrari 0

astenuti 2 (Paolini, Varani)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del DLgs n. 267/2000.

PARERE DELLA PROPOSTA N. 78 DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

REGOLARITA' TECNICA (art.49 del T.U., comma 1^. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 19/02/2020.

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 19/02/2020

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
DI GIACINTO PIERLUIGI

Il Segretario Comunale
Dott. BERARDINELLI ANDREA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

È stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno 18/05/2020

per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1[^], del T.U. n. 267/2000)

Basciano, lì 18/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERARDINELLI ANDREA

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 07/05/2020,

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Basciano, lì 18/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BERARDINELLI ANDREA
